Rifiuto genitoriale delle vaccinazioni obbligatorie: quali implicazioni?

VITTORIA LEILA MARCHESE, ANNA APRILE

Laboratorio di Bioetica Clinica, Dipartimento di Medicina Molecolare, Sede di Medicina legale, Università di Padova

Esiste una "tutela medico-legale" attivabile di fronte al rifiuto dei genitori di sottoporre il figlio alle vaccinazioni previste? Sembra proprio di sì. Tuttavia l'articolo ci fa riflettere sul fatto che le sanzioni amministrative, a cui alla fine si arriva (in base a quello che prevedono le normative di legge), non producono sempre risultati positivi. Il bambino non vaccinato resta tale e si può chiudere per sempre qualsiasi relazione con la famiglia. L'acquisizione del "rifiuto informato" rimane sicuramente una strada da perseguire, in quanto lascia sempre aperta una porta per un possibile recupero vaccinale.

Caro Medico e Bambino,

come comportarsi di fronte a dei genitori che si rifiutano di vaccinare la propria bimba (età 3 mesi) con i vaccini obbligatori? Dopo avere tentato in tutti i modi di convincerli, quale modalità di tutela medico-legale? Ho consultato un magistrato, esponendo il caso in oggetto, ricevendo il seguente consiglio. Di fronte alla reiterata opposizione dei genitori a vaccinare il bambino:

1. *Chiedere il dissenso informato ai genitori;*
2. *Avvisare Responsabile dell'ufficio vaccinazioni competente per zona;*
3. *Avvisare il Responsabile regionale delle vaccinazioni;*
4. *Avvisare il Sindaco;*
5. *Avvisare il giudice dei minori.*

Biagio Amoroso
Pediatra di famiglia, Palermo

La preoccupazione nei confronti dei rischi, statisticamente bassi ma pur sempre esistenti, connessi alla pratica vaccinale induce alcuni genitori ad opporsi alle vaccinazioni dell'età evolutiva per i propri figli.

Questa resistenza è riconducibile alla diffusione di notizie allarmanti circa la presunta dannosità delle vaccinazioni e la loro relazione causale con l'insorgenza di alcune patologie. A ciò si somma lo scetticismo sulla reale necessità di proteggere i propri figli da malattie infettive considerate ormai scomparse, esponendoli a un pericolo "imminente" per salvaguardarli da un danno ritenuto, invece, meramente eventuale o addirittura inesistente. Attualmente, infatti, le malattie infettive scontano, nel comune sentire, un'inversione nella percezione del rischio: essendo diminuita, anche grazie alle vaccinazioni, l'incidenza di queste malattie, i rischi di effetti collaterali delle vaccinazioni preoccupano l'opinione pubblica più dei rischi di contagio delle malattie stesse e, quindi, hanno più risonanza mediatica dei benefici di un'adeguata copertura vaccinale.

Da alcuni anni l'Italia ha avviato un percorso di superamento dell'obbligo vaccinale, già attuato nel Veneto e in fase di completamento in alcune altre Regioni. L'obbligatorietà di alcune vaccinazioni è, infatti, talora avvertita come una coercizione e perciò sgradita ad alcuni genitori, sortendo l'effetto controproducente di alimentare ulteriormente movimenti cosiddetti antivaccinatori. Inoltre, l'introduzione della facoltatività, in linea con la normativa di numerosi Paesi europei, risponde all'opportunità di superare l'ambiguità insita nella coesistenza di vaccinazioni obbligatorie e di vaccinazioni raccomandate, queste ultime spesso considerate superflue e omesse; si è, poi, fatto affidamento sulla maturità culturale e sul senso di solidarietà della popolazione, ormai in grado di riconoscere il valore della vaccinazione quale strumento di protezione della collettività oltre che del singolo.

Sebbene siano stati amplificati dai *mass media* solo i casi, isolati, di riconoscimento giurisprudenziale di un nesso causale (peraltro di dubbia ricostruzione scientifica e giuridica) tra la sottoposizione a vaccini e determinate patologie, la giurisprudenza costante, costituzionale, di legittimità e di merito, sostiene l'illegittimità del rifiuto dei genitori di sottoporre il proprio figlio alle vaccinazioni di legge, sul presupposto che la responsabilità genitoriale è «un diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite», ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione. Secondo la Corte Costituzionale, più volte interrogata sul punto, non è quindi ravvisabile un contrasto delle norme sull'obbligo vaccinale né con il diritto di libertà personale, non essendo invocabile un potere

incontrollato dei genitori sui figli in materia di decisioni di salute, né con l'articolo 32 della Costituzione, in virtù del quale, anzi, un trattamento sanitario può essere legittimamente imposto *ex lege* laddove esso sia diretto a migliorare o preservare contemporaneamente lo stato di salute della persona che vi si sottopone e della collettività.

Devono essere indagate le motivazioni dell'opposizione dei genitori, potendosi distinguere due situazioni. Naturalmente, il rifiuto non è illegittimo ove i genitori adducano la prova di specifiche controindicazioni che rendono oggettivamente pericolosa o sconsigliata la vaccinazione nel singolo caso. Invece, il rifiuto illegittimo, cui limitiamo la nostra attenzione in questa sede, è quello consistente nella negazione del consenso per contrarietà ideologica alla pratica vaccinale, per sfiducia nella medicina ufficiale o per il timore generico dell'esistenza di un pericolo per la salute del minore; in un rifiuto non argomentato in modo specifico la giurisprudenza esclude si possano riconoscere i presupposti giuridici per invocare, ad opera dei genitori, lo stato di necessità, che postula, piuttosto, un pericolo attuale o concretamente prospettabile.

Il collega chiede delucidazioni sull'esistenza di una "tutela medico-legale" attivabile di fronte al rifiuto deciso dei genitori di sottoporre la propria figlia alle vaccinazioni previste per legge. Sul punto occorre distinguere due aspetti di "tutela medico-legale": in primo luogo, rileva la tutela dell'interesse del minore contro decisioni dei genitori che possano pregiudicarne la salute; in secondo luogo, la "tutela medico-legale" chiama in causa la responsabilità giuridica, deontologica ed etica del professionista sanitario.

Sotto questo secondo profilo il professionista sanitario medico e, limitatamente alla sua competenza, non medico orientano il proprio agire professionale alla ricerca di un'adesione spontanea e consapevole dei genitori, condivisa, attraverso il dialogo, con il professionista stesso. In questo percorso, assume assoluta centralità il momento dell'informazione. Talvolta, le resistenze possono essere superate dedicando il tempo adeguato alla spiegazione del valore della vaccinazione, del rapporto rischio/beneficio, dei rischi discendenti dalla mancata copertura vaccinale, per il singolo, ma anche per la comunità; il professionista sanitario deve porsi in una posizione di ascolto, prestando attenzione alle incertezze che sono alla base del rifiuto dei genitori e, verificata l'insussistenza delle controindicazioni note nel caso specifico, fugando le loro preoccupazioni. L'instaurazione di un rapporto di reciproco rispetto, ove possibile, può essere la via per superare un'iniziale opposizione.

Talvolta, invece, il rifiuto della vaccinazione potrebbe essere insuperabile, nonostante ripetuti tentativi di dialogo, come nel caso presentato dal collega. In queste situazioni, a seguito di un'esaustiva informazione nei termini descritti, non sembra possano immaginarsi profili di responsabilità del professionista, sotto il profilo giuridico e deontologico, ma anche e soprattutto etico. Proprio con riferimento alle possibili responsabilità incombenti sul professionista è necessario che il rifiuto dei genitori risulti documentato. Oggi quasi tutte le Regioni hanno predisposto moduli appositi per raccogliere e formalizzare il dissenso espresso dai genitori; qualora questo non sia disponibile, il professionista potrà comunque redigere apposito documento da far sottoscrivere ai genitori.

Del dissenso acquisito dai genitori è data comunicazione scritta, a seconda delle Regioni, al responsabile di zona/distretto, al responsabile del Servizio igiene e sanità pubblica, al responsabile della Pediatria di comunità, al responsabile del Servizio vaccinazioni, per il monitoraggio dell'abbassamento della copertura vaccinale.

Di fronte a un rifiuto insuperabile e non giustificato dei genitori, sono per legge esperibili alcuni rimedi nell'interesse del minore. Come noto, gli strumenti "sanzionatori" sono stati indeboliti dal succedersi di modifiche normative: il dPR 26 gennaio 1999 ha eliminato il divieto di frequenza scolastica per i minori non vaccinati e il dl 8 marzo 1994, n. 164, ha escluso la possibilità di eseguire la vaccinazione coercitivamente, ossia con l'uso della forza pubblica, pur conservandone l'obbligatorietà e quindi confermando la responsabilità dei genitori per ogni effetto dannoso subito dal minore o dai terzi a causa dell'inosservanza dell'obbligo.

Sopravvivono il rimedio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle singole leggi sulle vaccinazioni, ma soprattutto gli strumenti civilistici incidenti sulla responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 333 e 336 del Codice civile.

L'articolo 333 c.c., rubricato «Condotta del genitore pregiudizievole ai figli» dispone:

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Ai sensi del Codice civile, quindi, la sussistenza di un pregiudizio per l'interesse di salute del minore giustifica la via del ricorso al giudice, il quale, secondo le circostanze, adotta i provvedimenti convenienti affinché si proceda alla vaccinazione, in sostituzione di chi non adempie, ma senza giungere al provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può essere effettuata anche dai professionisti sanitari, ove ritengano che dalla mancata vaccinazione deriva un rischio per la salute del minore o laddove emergano elementi di trascuratezza, incuria o abbandono del minore. Nell'ambito di questo procedimento, il Tribunale accerta l'eventuale sussistenza di ragioni che giustifichino, nel caso specifico, la sottrazione agli obblighi vaccinali; per verificare l'esistenza di controindicazioni alla

vaccinazione del minore, il Tribunale può chiedere alle autorità sanitarie competenti che vengano eseguiti gli accertamenti immunologici necessari. Resta, invece, isolato l'orientamento di alcuni giudici di merito, i quali, escludendo l'esistenza della potestà di rifiutare un trattamento imposto dal legislatore, hanno sollecitato un intervento in via coercitiva dell'Amministrazione sanitaria, nella persona del Sindaco, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23, dicembre 1978, n. 833.

Si noti che l'esperibilità delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti civilistici restrittivi della responsabilità genitoriale, a seguito del ricorso al giudice, non può scaturire dall'opposizione alle vaccinazioni formalizzata dai genitori dei minori residenti in Veneto, ove, come detto, le vaccinazioni sono facoltative per i nati dal primo gennaio 2008. Tuttavia, anche nelle altre Regioni, tali strumenti sono di fatto scarsamente impiegati in giurisprudenza sul presupposto che non esiste un'equivalenza automatica tra il rifiuto di sottoporre il figlio alle vaccinazioni e una violazione dei doveri di cura ed educazione pregiudizievole nei confronti dello stesso. Quindi, anche per le Regioni che non hanno ancora superato ufficialmente l'obbligatorietà delle vaccinazioni dell'età evolutiva, sussiste un regime di sostanziale facoltatività.

Indirizzo per corrispondenza:
Anna Aprile
e-mail: *anna.aprile@unipd.it*

Presidente Camera Minorile di Milano (Avv. Grazia Ofelia Cesaro)
Responsabile settore civile UNCM (Avv. Rebecca Rigon)